

COMUNE DI VIGNOLO
PROVINCIA DI CUNEO

DISCIPLINARE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PULIZIA STRADE ED AREE
PUBBLICHE COMUNALI
PERIODO 01/05/2017 –
30/04/2019

Art. 1 Descrizione del servizio

1. Il presente disciplinare tecnico ha per oggetto le modalità di affidamento esterno e di effettuazione del servizio di pulizia strade ed aree pubbliche nel territorio comunale, che comprende in dettaglio lo svolgimento delle seguenti operazioni specifiche:

STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

Spazzamento ghiaia e pulizia manuale e con attrezzature varie del fondo stradale e di manufatti vari quali caditoie, pozzetti, canali di scolo, segnaletica verticale, taglio erba e siepi nelle fasce di pertinenza delle strade comunali.

AREE VERDI

Irrigazione e taglio periodico erba prati verdi delle scuole materna ed elementare, del circolo anziani, dei giardini, piazze e viali; pulizia delle medesime aree, come descritte nelle allegate planimetrie.

CIMITERO

Irrigazione e taglio erba e pulizia prati verdi, viali e strade interne e circostanti l'unico cimitero comunale, come descritte nelle allegate planimetrie.

IMPIANTI SPORTIVI

Pulizia delle aree verdi e di accesso pertinenti agli impianti sportivi, come descritte nelle allegate planimetrie.

2. Il taglio dell'erba, ove previsto, va effettuato ogni volta che l'altezza del manto erboso superi i 20 cm. L'erba e le ramaglie sfalciate e tagliate sono smaltite dal Comune a sua cura ed eventuali spese, nel rispetto dei criteri ambientali di cui all'allegato I punti 4.2.5 e 4.3.2 del D.M. in data 13/12/2013.

3. La Ditta appaltatrice deve provvedere alla effettuazione del servizio con proprio personale e proprie attrezzature; è altresì previsto, per le operazioni che lo necessitano, l'utilizzo di mezzi ed apparecchiature in dotazione al Settore tecnico .manutentivo comunale. Il personale adibito a tali servizi deve possedere i seguenti requisiti: possesso della patente di guida cat. B, esperienza ed abilitazione nella guida di trattore con pala, motocarro, moto spazzatrice e moto tosaerba, nonché disponibilità all'uso di attrezzature quali tosaerba, decespugliatore, motosega, ecc..

4. L'appalto del servizio è riconducibile ai Codici CPV 90611000-3 in forma prevalente e 77313000-7 in forma parziale.

5. Il servizio viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara di cui al successivo art. 3, trattandosi, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, di prestazioni di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzate da elevata ripetitività, prive di contenuto tecnologico o di carattere innovativo.

Art. 2 Durata del servizio

Il servizio in oggetto ha decorrenza dal giorno 01/05/2017 fino al 30/04/2019 per una durata complessiva di 24 mesi. Il servizio sarà svolto per un numero medio di 20 ore settimanali, con esclusione dei giorni festivi.

Art. 3 Compenso

1. Il costo del servizio a base di gara è stabilito in annui €. 16.640,00 oltre l'IVA pari a **complessivi 33.280,00 oltre l'IVA non oltrepassabili per l'intero biennio**. Tale importo corrisponde ad annue 1.040 ore di prestazione, pari a complessive 2.080 ore nell'intero biennio, ad un costo orario previsto nell'importo a base di gara di € 16,00 oltre all'I.V.A..

2. Nel suddetto prezzo si ritengono compresi e compensati gli oneri per la sicurezza e da interferenza di cui al D.lgs 81/2008.

Art. 4 Pagamenti

1. Il pagamento dei compensi avviene alla fine di ogni mese in via posticipata, su presentazione di regolare fattura da inviare al Comune di Vignolo, previo accertamento della regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali, certificata dal Responsabile del Servizio competente, mediante visto sulle fatture elettroniche emesse.
2. La Ditta appaltatrice deve riportare sulle fatture elettroniche emesse verso il Comune per il pagamento dei servizi effettuati, il codice identificativo di gara (CIG); le fatture emesse senza tali indicazioni non potranno essere pagate.
3. L'Appaltatore deve osservare e fare osservare in tutti i rapporti economici derivanti dal presente disciplinare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136.

Art. 5 Obblighi dell'appaltatore relativi all'esecuzione del servizio

1. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente disciplinare e quelle relative ad eventuali maggiori o minori necessità, su richiesta del Comune, fino al 10% (dieci per cento) in più od in meno del prezzo aggiudicato e del relativo monte ore stabilito, alle stesse condizioni ed allo stesso costo orario derivante dall'offerta, con conseguente rideterminazione in aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Art. 6 Obblighi dell'appaltatore in materia di tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto a conformarsi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e tutela dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi locali.
3. Il medesimo è obbligato inoltre ad applicare il contratto e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta loro sostituzione ed anche nel rapporto con i soci.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dal Comune di Vignolo o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione Comunale comunica all'appaltatore e, se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi in oggetto.
5. Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può comunque opporre nessuna eccezione nei confronti del Comune né tanto meno ha titolo al risarcimento danni.
6. L'Appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolti, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n° 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

Art. 7 Verifica documentale

1. Ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali a carico dell'appaltatore, questi è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Comunale:
 - la documentazione di avvenuta denuncia del servizio agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici prima dell'inizio del servizio stesso.
 - a richiesta, le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva con cadenza quadrimestrale.

2. Il Comune provvede d'ufficio a scadenza, ad acquisire nei confronti della Ditta aggiudicataria la dichiarazione della regolarità contributiva e retributiva nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio rilasciata dalle autorità competenti (Cassa Edile, INPS, INAIL).

Art. 8 Osservanza delle norme di sicurezza

1. L'appaltatore è tenuto a dotare i propri dipendenti delle necessarie dotazioni e formazione di sicurezza ed a predisporre sui luoghi di lavoro le misure occorrenti per tutelare la sicurezza i lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi al D.L.gs 9/04/2008 n° 81 in materia di prevenzione e protezione.

Art. 9 Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi e danni verso persone, alle proprie dipendenze o terzi, derivanti dalla effettuazione del servizio, dell'ammontare di € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

2. Copia della polizza deve essere depositata presso la sede municipale, quale presupposto per la stipula del presente accordo contrattuale.

Art. 10 Responsabilità

1. La Ditta appaltatrice è responsabile di danni arrecati al Comune, a se stessa o propri dipendenti ed a terzi dovuti a scarsa o scadente effettuazione del servizio in oggetto o verificatisi durante le lavorazioni previste nel presente disciplinare.

2. L'appaltatore deve garantire una reperibilità permanente attraverso l'indicazione precisa di un numero telefonico, di un fax e di un indirizzo di posta elettronica.

3. In caso di malattia od impedimento del titolare o dipendente assegnato della ditta appaltatrice il servizio deve essere garantito da altro personale dipendente o associato alla ditta stessa o da questa incaricato.

3. In caso di mancato immotivato intervento il Comune previa diffida scritta, quando il ritardo superi cinque giorni, può, direttamente o tramite altra Ditta di sua scelta, provvedere alla esecuzione delle lavorazioni necessarie rivalendosi su quanto dovuto alla ditta appaltatrice o sulla garanzia di cui al successivo art. 15, per un importo pari al valore contrattuale delle prestazioni sostitutive effettuate od all'importo dovuto alla altra ditta intervenuta.

Art. 11 Risoluzione

1. Il Comune ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di affidamento del presente nei casi previsti dalla legislazione vigente, nonché nei seguenti casi:

- a. reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- b. sia intervenuto a carico della ditta appaltatrice stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- c. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità delle prestazioni nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;
- d. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
- e. grave negligenza o frode della ditta; in particolare la ditta aggiudicataria viene considerata gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata del presente contratto, penali per un importo superiore ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

- f. ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, comunque superiori a 10 giorni consecutivi e tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che il Comune vuole ottenere con il presente appalto;
- g. mancata presentazione della cauzione definitiva o polizza assicurativa, nonché del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori entro i termini fissati dal Comune.

Art. 12 Controlli

1. Il Responsabile comunale del servizio effettua controlli sulla regolare esecuzione di quanto descritto dalle presenti norme disciplinari senza necessità di preavviso, in corrispondenza delle liquidazioni degli importi dovuti ed ogni altra volta ritenuta necessaria.
2. In caso di inadempienza accertata, il Responsabile comunale del servizio provvede a notificare alla ditta appaltatrice i relativi rilievi fissando un breve termine non superiore a cinque giorni per l'adempimento.
3. Trascorso infruttuosamente tale termine il Comune può attivare l'intervento sostitutivo di cui al precedente art. 10 comma 3 e/o applicare le sanzioni di cui al successivo art. 14.

Art. 13 Controversie

1. Qualora dovessero insorgere una o più controversia circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente disciplinare e del relativo contratto, il foro competente è, in ogni caso quello di Cuneo, salva la giurisdizione del giudice amministrativo.

Art. 14 Sanzioni

1. Per ogni irregolarità nell'espletamento del servizio ovvero in caso di inefficienza imputabili all'appaltatore ed accertate, in particolare per ogni interruzione non motivata del servizio di durata superiore a tre giorni lavorativi, viene applicata da parte del Comune una penale dell'ammontare di € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di inadempimento, salvo il diritto di recesso dal contratto di cui al precedente articolo 11.
2. In tal caso il Comune può far intervenire altre ditte, o personale proprio, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente disciplinare, addebitando le relative spese all'appaltatore, con riserva di procedere giudizialmente per il risarcimento dei danni.
3. La penale deve essere versata entro 30 giorni (trenta) giorni dalla data di notificazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine il Comune può procedere alla risoluzione del contratto e le penalità sono dedotte in misura coerente mediante trattenuta sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia di cui al successivo art. 15.

Art. 15 Garanzie

1. A garanzia degli obblighi assunti con l'affidamento, l'appaltatore deve costituire una fideiussione, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del valore del servizio appaltato.

Art. 16 Subappalto – Cessione del contratto

1. E' vietato, pena la risoluzione immediata del contratto, il subappalto del servizio oggetto del presente disciplinare.
2. E' assolutamente fatto divieto alla Ditta aggiudicataria cedere in tutto o in parte il presente servizio, nè farlo eseguire da terzi.
3. La Ditta aggiudicataria può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere

stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

4. E' fatto, altresì, divieto alla Ditta aggiudicataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. La Ditta aggiudicataria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della Ditta aggiudicataria medesimo riportando il predetto CIG.


6. In caso di inosservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17 Spese

1. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto relativo al presente disciplinare, sono a carico della ditta affidataria del servizio.

Art. 18 Rinvio

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ed al codice civile.



AREE VERDI



CIMITERO



IMPIANTI SPORTIVI

